



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5017 del 2019, proposto da Aires Ingegneria S.r.l., in p.l.r.p.t., in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di progettisti con le mandanti ALL Ingegneria Studio Tecnico Associato, Termostudi s.r.l., Future Environment Design s.r.l.s., tutti in p.l.r.p.t., nonché Dott. Gaetano Guadagni e Ing. Sara Galante tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Michela Reggio D'Aci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria *ex lege* in Napoli, via Diaz, n. 11;

nei confronti

Raggruppamento Temporaneo di Progettisti tra Sidoti Engineering S.r.l. quale capogruppo, e la mandante Hypro S.r.l. (non costituiti in giudizio);

per l'annullamento,

- del provvedimento dell'Agazia del Demanio, Direzione Regionale Campania prot. 2019/18290/DRCAM del 15 novembre 2019, comunicato in pari data via PEC, con cui è stata disposta l'esclusione del raggruppamento ricorrente dalla procedura di gara per l'affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM e progettazione di fattibilità tecnica ed economica da restituire in modalità BIM, su beni immobili statali compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Campania, relativamente al Lotto n. 6;
- del provvedimento dell'Agazia del Demanio, Direzione Regionale Campania prot. 2019/18296/DRCAM del 15 novembre 2019, comunicato in pari data via PEC, con cui è stata disposta l'aggiudicazione del Lotto n. 6 a favore del costituendo raggruppamento temporaneo di progettisti tra SIDOTI Engineering Srl, quale capogruppo, e la mandante Hypro Srl;
- del disciplinare di gara relativo alla procedura di gara per l'affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM e progettazione di fattibilità tecnica ed economica da restituire in modalità BIM, su beni immobili statali compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Campania, con specifico riferimento all'art. 9 (pagine 34 e 35), nella parte in cui prevede l'obbligo dei concorrenti di indicare i subappaltatori;
- di tutti i verbali ed atti della procedura di gara in cui l'amministrazione e la commissione di gara, invece di disapplicare la disciplina normativa in ordine alla valutazione della terna dei subappaltatori di cui all'art. 105, comma 6, del codice dei contratti, sospesa dall'art. 1 comma 18 della legge n. 55 del 14 giugno 2019, ha proceduto alla sua applicazione sino a giungere alla esclusione del RTP ricorrente;
- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e conseguente ai precedenti, quand'anche sconosciuto al ricorrente,

e per la declaratoria:

della inefficacia e/o invalidità del contratto eventualmente sottoscritto nelle more della definizione del giudizio, con subentro del RTP ricorrente nella esecuzione del servizio, ovvero, in caso di impossibilità, con condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno subito dal RTP ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2020 il dott. Domenico De Falco;

Ritenuto che l'udienza si è svolta da remoto, ai sensi dell'art. 84, commi 5 e 6, del D.L. n.18/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020 e del D.P. n.14/2020/Sede, mediante l'utilizzo del software Microsoft Teams, individuato nelle indicazioni impartite dal Segretario Generale della G.A. e dal Servizio per l'Informatica della G.A.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 13/16/ dicembre 2020 e depositato il successivo 17 dicembre la Aires Ingegneria s.r.l. ha premesso di aver partecipato per il lotto 6 alla gara indetta con bando pubblicato sulla GUCE l' 11 dicembre 2018 e disciplinare reso pubblico in pari data, per il conferimento di 11 diversi lotti di servizi di *“di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM e progettazione di fattibilità tecnica ed economica*

da restituire in modalità BIM; su beni immobili statali compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Campania” per l'importo complessivo posto a base di gara pari ad euro 9.123.055,48.

Il Disciplinare di gara (all'art. all'art. 9, pagine 34 e 35) prevedeva l'obbligo dei concorrenti di indicare la terna dei subappaltatori di cui all'art. 105 comma 6 del codice dei contratti, in quel momento in vigore.

All'esito della procedura svolta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il RTP odierno ricorrente si è posizionato al primo posto della graduatoria con l'attribuzione del punteggio complessivo massimo (sia per l'offerta tecnica che per l'offerta economica) pari a 92,399 punti, di cui 63,22 per l'offerta tecnica e 30,17 punti per l'offerta economica.

Al terzo posto della graduatoria si posizionava il RTP Sidoti conseguendo un punteggio complessivo pari a punti 88,224, di cui 59,50 punti per l'offerta tecnica e 28,72 punti per l'offerta economica.

Senonché con comunicazione PEC del 13 novembre 2019 l'Amministrazione ha sollecitato la Aires a fornire spiegazioni rispetto all'accertata esistenza di una sentenza di condanna per “*attività di gestione di rifiuti non autorizzata*” comminata al legale rappresentante di una delle tre subappaltatrici indicate nella terna e non dichiarata in sede di domanda di partecipazione.

Con nota del 15 novembre 2019, l'impresa subappaltatrice rappresentava alla stazione appaltante che la condanna era del 13 novembre 2013 (pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere) quando il rappresentante legale rivestiva la carica di socio e non era ancora rappresentante legale della società.

Con nota trasmessa in pari data la Stazione appaltante disponeva ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. f-bis) del codice dei contratti l'esclusione della ricorrente per aver omesso la dichiarazione relativa alla predetta condanna imposta.

Sempre in data 15 novembre 2019, la stazione appaltante ha escluso il secondo graduato e, con provvedimento prot. 18296 del 15 novembre 2019, comunicato in pari data, ha disposto l'aggiudicazione a favore del concorrente terzo graduato, costituendo raggruppamento temporaneo di progettisti tra SIDOTI Engineering Srl, quale capogruppo, e la mandante Hypro Srl.

Avverso gli atti appena riferiti, la Aires ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, chiedendone l'annullamento previa sospensione, sulla base dei motivi così di seguito rubricati e sintetizzati.

I) Violazione e falsa applicazione del D.L. del 18 aprile 2019 n. 32 convertito con legge n. 55/2019 (art. 1, comma 18), laddove ha sospeso a tutti gli effetti di legge l'applicazione dell'art. 105, comma 6 del codice dei contratti, anche in relazione agli art. 25 e 97 della Costituzione e all'art. 41 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (Diritto ad una buona amministrazione) ed al principio generale di *favor* della partecipazione dei concorrenti. Violazione e falsa applicazione del principio del *tempus regit actum*. Violazione e falsa applicazione dell'art. 83, comma 8, del codice dei contratti in ordine al principio generale di tipicità e tassatività dei motivi di esclusione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza dei presupposti e irragionevolezza. Eccesso di potere per irragionevolezza e carenza di motivazione. Sviamiento.

Parte ricorrente rileva che l'art. 1, co. 18 del d.l. n. 32/2019 prevede che “*nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 105, comma 2, del medesimo codice...sono altresì sospese l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174, nonché le verifiche in sede di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore*”.

Secondo la Aires tale previsione, avendo carattere procedimentale, avrebbe eliminato anche per gli appalti in corso di svolgimento la possibilità della stazione

appaltante di richiedere l'indicazione e valutare la terna dei subappaltatori, inibendo l'esercizio del potere di esclusione nel caso di dichiarazioni omesse o mendaci ad essi relative.

II) Violazione e falsa applicazione dell'art. 105, comma 6, del codice dei contratti e della natura alternativa dei subappaltatori indicati nella terna, anche in relazione all'art. 83, comma 9 ed all'art. 105, comma 12 dello stesso codice dei contratti, nonché in relazione alla circostanza per cui l'istituto della terna è già stato considerato dal TAR Lazio come potenzialmente confliggente con il diritto comunitario. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e smi anche in relazione al principio di proporzionalità ed agli art. 97 della Costituzione e 41 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (Diritto ad una Buona Amministrazione). Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza dei presupposti e contraddittorietà. Eccesso di potere per motivazione carente, contraddittoria ed erronea. Sviamento.

La stazione appaltante, prosegue la Aires, avrebbe dovuto applicare il principio per cui quando è fornita una terna di possibili subappaltatori, è sufficiente ad evitare l'esclusione del concorrente che almeno uno dei subappaltatori abbia i requisiti e sia qualificato per eseguire la prestazione da subappaltare, ovvero che il concorrente dichiari di rinunciare al subappalto, avendo in proprio i requisiti per eseguire le prestazioni. Del resto anche l'art. 105, co. 12, del codice dei contratti prevede la possibilità di sostituire nel corso dell'esecuzione dell'appalto il subappaltatore per il quale si accertino motivi di esclusione.

Pertanto l'Amministrazione avrebbe dovuto esercitare il potere istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del codice dei contratti, consentendo al concorrente di procedere alla sostituzione del subappaltatore contestato. Come rilevato poi dal TAR Lazio, soggiunge la ricorrente, sarebbe inoltre contrario al diritto europeo consentire la sostituzione del subappaltatore in fase di esecuzione e non anche in

fase di espletamento della procedura di gara (TAR Lazio, sez. II, 29 maggio 2018, n. 6010).

3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 57, comma 7 della direttiva 2014/24/UE. Violazione e falsa applicazione dell'art. 80, comma 10, del D. Legs. n. 50/2016 anche in relazione all'art. 1, comma 2, della legge n. 241/1990 e smi ed all'art. 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 1, lettera a) della legge n. 11/2016. Violazione e falsa applicazione dell'art. 83, comma 8, del codice dei contratti in ordine alla tassatività delle cause di esclusione. Violazione del principio del contraddittorio in relazione al termine di risposta assegnato pari a soli 3 giorni. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza dei presupposti e contraddittorietà. Eccesso di potere per irragionevolezza e difetto di motivazione. Sviamento.

L'Amministrazione avrebbe poi omesso di valutare la concreta rilevanza della condanna in questione che, oltre ad essere risalente, avrebbe anche carattere di tenuità trattandosi di un illecito contravvenzionale. Al riguardo la Aires rammenta che ai sensi dell'art. 80, co. 10 e 10bis era ampiamente decorsa la durata dell'incapacità di contrattare con la P.A. derivante dalla predetta sentenza di condanna, sicchè anche l'obbligo dichiarativo doveva ritenersi venuto meno.

Parte ricorrente ha concluso chiedendo in via subordinata, per l'ipotesi in cui non fosse possibile il subentro nel contratto, il risarcimento del danno per equivalente.

Si è costituita l'Agenzia del Demanio che, con successiva memoria, ha osservato che lo *jus superveniens* rappresentato dall'art. 1, co. 18, della l. n. 55/2019 non sarebbe applicabile al caso di specie, atteso che l'appalto è stato indetto prima dell'entrata in vigore della norma che ha sospeso l'indicazione della terna dei subappaltatori e dei relativi controlli, essendo necessaria un'espressa previsione della legge sopravvenuta per imporne l'applicazione alle procedure in atto.

Correttamente quindi l'Amministrazione appaltante ha disposto l'applicazione delle prevalenti previsioni del Disciplinare di gara.

Inoltre, prosegue l'Agenzia del Demanio, la ricorrente era tenuta a dichiarare la condanna subita dal rappresentante legale della subappaltatrice non potendo gli operatori economici partecipanti alla gara valutare autonomamente la rilevanza dei precedenti penali da comunicare alla stazione appaltante.

Peraltro, prosegue l'Amministrazione convenuta, il reato ambientale costituisce anche una condotta valutabile ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. c) come incidente sulla moralità e affidabilità professionale dell'operatore economico.

Non si applicherebbe, infine, il limite temporale alla valenza della predetta condanna di cui all'art. 80, co. 10, che si riferirebbe alle sole condizioni che abbiano efficacia automaticamente escludente.

Quanto, al motivo di ricorso per il quale la stazione appaltante avrebbe dovuto applicare l'art. 105, co. 12 del codice dei contratti e consentire la sostituzione del subappaltatore, l'Amministrazione replica che tale previsione si applicherebbe solo in fase di esecuzione del contratto.

Con ordinanza 15 gennaio 2020, n. 57 questa Sezione ha accolto l'istanza di sospensione cautelare del provvedimento di esclusione rilevando che *“l'art. 1, co. 18, del d.l. 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni dalla l. 14 giugno 2019, n. 55 dispone, tra l'altro, la sospensione delle verifiche in sede di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore; Rilevato che tale previsione, seppure entrata in vigore successivamente alla data di presentazione dell'offerta, sembra potersi applicare, relativamente alla sospensione delle verifiche, anche con riguardo alle gare in corso”*.

All'udienza pubblica del 24 giugno 2020 la causa è stata introitata per la decisione.

Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente lamenta la mancata osservanza della previsione di cui all'art. 1, co. 18, della l. n. 55/2019 con la quale è stata disposta la

sospensione delle disposizioni in materia di subappalto e delle verifiche in sede di gara.

Ritiene il Collegio, come già rilevato in sede cautelare, che tale disposizione trovi applicazione anche per le gare, come quella oggetto di causa, indette precedentemente, ma ancora in corso alla data di entrata in vigore della novella.

E infatti, la disposizione invocata da parte ricorrente dispone la sospensione, non solo degli obblighi dichiarativi di cui al comma 6 relativi all'indicazione della terna dei subappaltatori, ma aggiunge espressamente che sono sospese le verifiche in sede di gara; una tale specificazione non avrebbe ragion d'essere se si riferisse solo alle gare indette successivamente all'entrata in vigore della legge, bastando a tal fine la segnalata sospensione dell'obbligo dichiarativo a monte, ma la sua aggiunta corrisponde alla volontà del Legislatore di garantire la sterilizzazione degli effetti della violazione degli obblighi dichiarativi relativi ai subappaltatori anche per le gare, come quella oggetto di causa, che erano in corso al momento in cui il decreto legge è stato adottato.

Né una tale interpretazione sembra confliggere con il principio del *tempus regit actum* che preclude l'applicazione dello *jus superveniens* alle procedura di gara adottate dopo la pubblicazione del bando, atteso che l'intervento innovativo non riguarda la procedura di gara ma il subprocedimento di verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni che, invece, doveva ancora essere svolto quando la disposizione in questione è entrata in vigore.

E infatti, il d.l. n. 32/2019 (poi convertito dalla legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55) è stato pubblicato il 18 aprile 2019, mentre il gravato provvedimento di esclusione è stato adottato e trasmesso via PEC il 15 novembre 2019 (successivamente anche alla legge di conversione), sicché la stazione appaltante ha eseguito la verifiche quando esse dovevano ritenersi inibite in forza della citata previsione di cui al decreto legge.

Ma oltre alla fondatezza del motivo appena scrutinato, il Collegio – all’esito della nuova camera di consiglio decisoria tenutasi in data 23.09.2020 – rileva la fondatezza anche del terzo motivo di ricorso con cui parte ricorrente contesta la sussistenza stessa dell’obbligo dichiarativo relativo al reato commesso dal rappresentante legale della subappaltatrice della ricorrente, risalendo esso ad oltre 5 anni prima della indizione della gara.

Occorre rammentare che l’esclusione della ricorrente è avvenuta per violazione dell’art. 80, co. 5, f-bis) del codice che commina l’esclusione nel caso di “*operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere*”.

Orbene, la giurisprudenza più recente (Cons. Stato, Ad. Plen., 28 agosto 2020, n. 16) ha affermato che è da escludere che la differenza terminologica tra la lett. c) e la lett. f-bis) dell’art. 80 co. 5, del codice dei contratti corrisponda ad una diversa rilevanza pratica, poiché documenti e dichiarazioni sono comunque veicolo di informazioni che l’operatore economico è tenuto a fornire alla stazione appaltante e che quest’ultima a sua volta deve discrezionalmente valutare per assumere le proprie determinazioni nella procedura di gara.

Pertanto, l’ambito di applicazione della lettera f-bis) deve essere circoscritto alle ipotesi - di non agevole verifica - in cui “*le dichiarazioni rese o la documentazione presentata in sede di gara siano obiettivamente false, senza alcun margine di opinabilità, e non siano finalizzate all’adozione dei provvedimenti di competenza dell’amministrazione relativi all’ammissione, la valutazione delle offerte o l’aggiudicazione dei partecipanti alla gara o comunque relativa al corretto svolgimento di quest’ultima, secondo quanto previsto dalla lettera c)*”.

Secondo il Giudice di appello, la lettera f-bis) dell’art. 80, comma 5, del codice dei contratti pubblici ha carattere residuale e si applica in tutte le ipotesi di falso non rientranti in quelle previste dalla lettera c) [ora c-bis)] della medesima disposizione.

Ebbene, la formulazione della citata lett. f bis, nel senso che la sanzione escludente trova applicazione nei confronti dell'”operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere”, fa emergere testualmente il carattere intenzionale, o quantomeno colposo, dell’omissione, atteso che il carattere non veritiero di una dichiarazione presuppone, in capo a chi la rilasci, la cognizione della verità non rappresentata (perché omessa o falsificata) ovvero, quantomeno, la violazione delle regole di diligenza che si impongono a chi entri in rapporto con la Pubblica Amministrazione (Cons. Stato, sez. III, 3 agosto 2020, n. 4910).

Posto quindi il parallelismo tra le previsioni di cui alla lett. c) ed f-bis) dell’art. 80, co. 5, deve ritenersi che intanto possa configurarsi la fattispecie di cui a tale ultima lettera quando sia comunque sussistente l’obbligo dichiarativo ai sensi della lett. c).

Va precisato che, nella fattispecie, trova applicazione la disposizione dell’art. 80, comma 5, lett. c), del Codice dei contratti pubblici, nella versione originaria di cui al d.lgs. n. 50 del 2016, non essendo applicabili le modifiche apportate dall’art. 5, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 (che ha sostituito l'originaria lettera c) dell’art. 80 con le attuali lettere c), c-bis) e c-ter), separando l’ipotesi dei gravi illeciti professionali da quella delle informazioni false o fuorvianti o della omissione di informazioni dovute per il corretto svolgimento della gara).

Ratione temporis, infatti, tali modifiche si applicano (ai sensi della norma transitoria dettata dall’art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 135/2018 cit.) «alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indicano le gare, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto [...]», cioè successivamente al 15 dicembre 2018, mentre, nel caso di specie, il bando di gara è stato pubblicato l’11 dicembre 2018.

Ora, nel testo applicabile *ratione temporis* (per le ragioni indicate), l’art. 80, comma 5, lett. c), del Codice dei contratti pubblici non contemplava un limite cronologico,

superato il quale i fatti idonei a mettere in dubbio l'affidabilità o l'integrità professionale dell'operatore economico non avrebbero potuto assumere rilevanza come gravi illeciti professionali (unico riferimento alla durata dell'effetto giuridico impeditivo della partecipazione alle procedure di gara era quello contenuto nell'art. 80, comma 10, ricollegato alla sentenza di condanna definitiva, per l'ipotesi in cui la sentenza non fissasse la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare o non fosse intervenuta la riabilitazione).

Tuttavia, la giurisprudenza, peraltro, nella vigenza dell'originario testo dell'art. 80, comma 5, lett. c), ha sottolineato come la previsione di un onere dichiarativo esteso a fatti risalenti oltre un determinato limite temporale implicasse un evidente contrasto con il principio di proporzionalità, per la possibilità riconosciuta all'Amministrazione appaltante di dare rilevanza a fatti che - per il tempo trascorso - non rappresentano più un indice su cui misurare l'affidabilità professionale dell'operatore economico (un siffatto generalizzato obbligo dichiarativo, senza la individuazione di un generale limite di operatività «potrebbe rilevarsi eccessivamente onerosa per gli operatori economici imponendo loro di ripercorrere a beneficio della stazione appaltante vicende professionali ampiamente datate o, comunque, del tutto insignificanti nel contesto della vita professionale di una impresa»: in tal senso Cons. Stato, V, 5 agosto 2020, n. 4934 e 22 luglio 2019, n. 5171).

Contrasto che nell'ordinamento eurounitario si è risolto nella norma di cui all'articolo 57, paragrafo 7, della direttiva 2014/24/UE, il quale ha previsto che il periodo di esclusione per i motivi di cui al paragrafo 4 (all'interno del quale rientrano sia la causa di esclusione dei gravi illeciti professionali [lett. c)], sia quella delle «false dichiarazioni [...] richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione» [lett. h)]) non può essere superiore a «tre anni dalla data del fatto in questione».

Alla norma della direttiva si è ricondotta la giurisprudenza del Consiglio di Stato che ne ha affermato l'efficacia diretta (c.d. "verticale") nell'ordinamento interno e della

conseguente immediata applicabilità (si veda, in tal senso, Cons. Stato, sez. V, 21 novembre 2018, n. 6576, con riferimento alla illegittimità dell'esclusione dell'operatore economico dalla gara motivata con riguardo a risoluzione pronunciata da oltre tre anni, da computarsi a ritroso dalla data del bando; nonché Cons. Stato, V, 5 marzo 2020, n. 1605 e, da ultimo, 12 marzo 2020, n. 1774), anche sulla scia della Corte di Giustizia dell'UE (la quale, nella sentenza della Sezione IV, 24 ottobre 2018, C-124/17, ha ribadito che «*ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 7, della direttiva 2014/24, gli Stati membri determinano il periodo massimo di esclusione [...] detto periodo non può, se il periodo di esclusione non è stato fissato con sentenza definitiva, nei casi di esclusione di cui all'articolo 57, paragrafo 4, di tale direttiva, superare i tre anni dalla data del fatto in questione*»).

Nel caso di specie dal certificato del casellario giudiziale prodotto in giudizio dalla stessa ricorrente, risulta una sentenza di condanna con sospensione condizionale della pena divenuta irrevocabile in data 8 marzo 2016 per il reato di gestione non autorizzata di rifiuti dal reato contravvenzionale accertato in data 13 maggio 2013. Tale reato non rientra tra quelli che impongono l'esclusione automatica di cui al paragrafo 1 dell'art. 57 della direttiva. Ne consegue che la condanna, ai sensi dell'art. 57 paragrafo 7 della direttiva appalti non poteva rilevare ai fini della valutazione sulla moralità professionale dell'operatore economico ai sensi dell'art. 80, co.5 lett. c), essendo decorso oltre un quinquennio dai fatti.

Il ricorso deve pertanto essere accolto e gli atti impugnati devono essere annullati *in parte qua*.

Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti in considerazione della complessità della causa e della novità del mutato quadro legislativo e giurisprudenziale, fatto salvo il rimborso del contributo unificato versato da parte ricorrente da porre a carico dell'Amministrazione resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla, nei limiti di cui in motivazione gli atti di gara impugnati.

Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio. Pone a carico dell'Amministrazione convenuta il rimborso del contributo unificato versato dalla ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche menzionate nella su estesa sentenza.

Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio del giorno 24 giugno 2020 - tenuta da remoto ai sensi dell'art. 84, comma 6, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, mediante l'utilizzo del software Microsoft Teams, individuato nelle indicazioni impartite dal Segretario Generale della G.A. e dal Servizio per l'Informatica della G.A. – e del 23 settembre 2020, con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Gianluca Di Vita, Consigliere

Domenico De Falco, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Domenico De Falco

IL PRESIDENTE
Salvatore Veneziano

IL SEGRETARIO